



Comune di Vallarsa

Provincia Autonoma di Trento

Manuale

attrezzature ed arredi opere di finitura degli spazi esterni, elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

ai sensi ~~(dell'articolo 97 comma 1, lettera a quater),~~ **art. 78, comma 2 lettera c) d) comma 3 lettera d) e) f) g)** della legge urbanistica provinciale **4 agosto 2015, n. 15**



Vallarsa, ~~marzo 2015~~ settembre 2015

Ufficio tecnico comunale

Indice



Riferimenti normativi	pag. 3
Regolamento	pag. 7
Tipologie e caratteristiche degli arredi:	pag. 9

OPERE LIBERE

cassette da gioco e deposito attrezzi da giardino	pag. 9
barbecue	pag. 10
gazebo	pag. 10
pergolati	pag. 11
manufatti per la detenzione di cani	pag. 13
plateatici e pavimentazioni	pag. 14
panchine	pag. 16
fontane	pag. 17
altalene	pag. 20

OPERE SOGGETTE A COMUNICAZIONE

tende da sole avvolgibili	pag. 20
accatastamenti di legna, legnaie	pag. 21
tunnel estensibili	pag. 22
serre da giardino	pag. 22
recinzioni	pag. 23
pertinenze di esercizi pubblici e commerciali	pag. 26

Riferimenti Normativi

Legislazione Nazionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)"

Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi

(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
- e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:**
 - e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
 - e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 - e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del**

volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Normativa Provinciale

LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015, N.15

Art. 78

Attività edilizia libera

1. Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.

2. Sono liberi i seguenti interventi:

- a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 77, comma 1, lettera a);
- b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;
- c) **gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a 2,2 metri al colmo del tetto, realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e i pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o in metallo;**
- d) **le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici, comprese le sistemazioni del terreno dell'area pertinenziale che non comportano modificazioni delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono sugli indici urbanistici dell'area e risultano raccordate alle quote dei terreni adiacenti il perimetro dell'area;**
- e) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, incluse linee elettriche aeree con tensione inferiore a 30.000 volt;
- f) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- g) le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili di carattere temporaneo;
- h) gli appostamenti di caccia realizzati secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia;
- i) le mangiatoie per la fauna selvatica, se realizzate interamente in legno secondo le disposizioni vigenti in materia del piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica;
- j) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;
- k) le strutture prefabbricate di carattere precario, compresi i manufatti accessori ai cantieri relativi

a progetti d'intervento per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio;

- l) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85;
- m) **i tunnel temporanei stagionali, realizzati con struttura in materiale leggero, ancorati a terra senza opere fisse e privi di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;**
- n) nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale indicati dall'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
- o) la modifica delle piazzole delle strutture ricettive all'aperto, senza aumento della ricettività, la sistemazione della viabilità interna e la sistemazione degli spazi comuni, le strutture accessorie e gli allestimenti mobili disciplinati dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle sue disposizioni attuative;
- p) gli interventi di manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici;
- q) gli interventi riguardanti tracciati e sentieri alpini, palestre di roccia e vie attrezzate, nel rispetto della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993);
- r) la collocazione di contenitori e di distributori mobili per stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle imprese agricole che non eccedono i 9 metri cubi.

3. Nel rispetto dei presupposti indicati nel comma 1, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, **ma previa comunicazione al comune**, secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i seguenti interventi:

- a) le opere di manutenzione straordinaria, quando non riguardano le parti strutturali dell'edificio. In tal caso, nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;
- b) gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato;
- c) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti collocati negli edifici o nelle relative pertinenze, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- d) **le legnaie pertinenziali degli edifici, se rispettano le tipologie e i limiti dimensionali stabiliti dal PRG;**
- e) **le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici, se rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione; questi interventi sono liberi all'esterno delle aree sopra indicate o non soggette ai predetti vincoli;**
- f) **le recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;**
- g) **le attrezzature e gli elementi di arredo di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;**
- h) gli interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti;
- i) gli interventi di demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione e la modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
- j) gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della presente legge;
- k) le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e

temporanee. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi;

- l) la segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di denominazione di percorsi storici e culturali, nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente relativamente alla segnaletica e alla cartellonistica;
- m) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati;
- n) cippi o simboli commemorativi posti all'esterno delle aree pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi di opere murarie di fondazione;
- o) la coltivazione delle cave, miniere e torbiere nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia.

4. **La sola omissione della comunicazione al comune prevista dal comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 LUGLIO 2010,N.18-50/LEG.

Regolamento di attuazione della Legge urbanistica Provinciale

• **Art. 22 Attrezzature ed arredi**

1. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della legge urbanistica provinciale, non sono soggette all'acquisizione preventiva del titolo abilitativo edilizio, in quanto non comportano una trasformazione urbanistica e paesaggistica dei luoghi, le seguenti attrezzature:

2. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera a quater), della legge urbanistica provinciale, si considerano opere di finitura degli spazi esterni e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, le seguenti attrezzature ed arredi:

- a) **le casette da gioco** e piccoli depositi per attrezzi da giardino di pertinenza di unità immobiliari con destinazione residenziale, con esclusione degli edifici utilizzati a fini abitativi non permanenti di cui all'articolo 61 della legge urbanistica provinciale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1. superficie in pianta non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a 2,20 metri al colmo del tetto, che deve essere a due falde;
 - 2. assenza di collegamenti per le forniture di servizi (elettricità , acqua, gas, fognature);
 - 3. presenza di una sola struttura per lotto;
 - 4. assenza di collegamenti funzionali con altre costruzioni;
 - 5. la struttura deve essere realizzata in legno.
- b) **i barbecue**, sia fissi che mobili, purché di dimensioni limitate secondo gli standard in uso;
- c) **i gazebo**, sia fissi che mobili, realizzati nell'area di pertinenza di edifici residenziali, purché completamente aperti su tutti i lati e con dimensioni massime pari a 3 metri di altezza e a 20 metri quadrati di superficie coperta;
- d) **i pergolati**, quali struttura di pertinenza di un edificio composta da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o altro materiale, tali da costituire una composizione a rete, per il sostegno di piante rampicanti;
- e) **le tende da sole** avvolgibili prive di sostegni a palo di dimensioni ridotte, nel rispetto di eventuali criteri stabiliti dal comune per la loro installazione. E' richiesta, tuttavia, la denuncia di inizio di attività per l'installazione di tende da sole su edifici soggetti alla disciplina in materia di beni culturali ovvero ricadenti negli insediamenti storici o in aree soggette a tutela del paesaggio;

- f) **gli accatastamenti di legna** realizzati in adiacenza agli edifici residenziali non eccedenti le esigenze ordinarie delle singole unità immobiliari;
- g) **altri elementi di arredo** e sistemazione di giardini in genere di limitata entità;
- g bis) **le attrezzature e gli elementi di arredo di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali** eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia.



Regolamento

attrezzature ed arredi, opere di finitura degli spazi esterni, elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, (ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera a quater), della legge urbanistica provinciale).

Art. 1 – Caratteristiche di tipo generale delle pertinenze.

Le pertinenze di cui al presente Manuale oltre alle specifiche tipologie di cui ai successivi articoli, dovranno avere le seguenti caratteristiche di tipo generale:

- non dovranno avere un proprio ed autonomo accesso dalla via pubblica;
- non dovranno avere autonomo valore di mercato e non dovranno produrre un proprio reddito;
- non dovranno avere autonomo utilizzo senza subire modificazioni fisiche;
- dovranno essere caratterizzate da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla casa principale e poste al servizio esclusivo di questa;
- non potranno essere cedute separatamente dalla casa principale, a cui sono connesse da vincolo di pertinenzialità;
- nel caso di pertinenze di edifici principali, dovranno avere propria individualità fisica e propria conformazione strutturale. Non dovranno pertanto essere parte integrante o costitutiva del fabbricato principale o di altro fabbricato;
- ferme restando le caratteristiche di seguito specificate per ogni singola tipologia, le pertinenze dovranno comunque avere struttura leggera prefabbricata, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;
- non dovranno in alcun modo comportare trasformazione in via permanente del suolo inedificato;
- non è ammessa alcun tipo di pertinenza nel raggio di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà se il proprietario dell'unità immobiliare ove è situata la finestra stessa non ne autorizza espressamente la realizzazione.

Art. 2 – Atti autorizzativi e normative di riferimento.

La realizzazione di opere pertinenziali, in quanto non classificabili come “interventi di nuova costruzione”, non è soggetta al rilascio di Concessione edilizia e/o Segnalazione Certificata di Inizio Attività ; **nel caso di interventi all'interno del centro storico o in zone soggette a piani generali di attuazione, saranno prevalenti le indicazioni degli stessi.**

INTERVENTI LIBERI: gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.

OPERE SOGGETTE A COMUNICAZIONE: possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

LA SOLA OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE AL COMUNE prevista dal comma 3 dell'art. 78 lp.15/2015 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative.

Art. 3 - Inserimento delle pertinenze nel contesto

Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro del bene principale, di cui vanno a costituire pertinenza, e dovranno essere coerenti con le sue caratteristiche estetiche e tipologiche. Dovrà inoltre essere garantito il corretto inserimento in rapporto ai valori visuali e di tutela paesaggistica.

Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), questi dovranno essere omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo dovrà conformarsi a quello già realizzato. Per qualsiasi intervento che interessi in qualche modo le parti condominiali dovrà contenere anche il nulla osta dei condomini.

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI ARREDI E SEGUENTI ATTREZZATURE:

INTERVENTI LIBERI

casette da gioco e piccoli depositi per attrezzi da giardino


di pertinenza di unità immobiliari con destinazione residenziale, con esclusione degli edifici utilizzati a fini abitativi non permanenti di cui all'articolo 61 della legge urbanistica provinciale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- superficie in pianta non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a 2,20 metri al colmo del tetto, che deve essere a due falde;
- è ammessa la sporgenza massima di 30 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
- assenza di collegamenti per le forniture di servizi (elettricità , acqua, gas, fognature);
- presenza di una sola struttura per lotto;
- assenza di collegamenti funzionali con altre costruzioni;
- la struttura deve essere realizzata in legno.
- struttura leggera in legno, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;
- installazione, possibilmente, nei retro degli immobili.



barbecue


sia fissi che mobili, purché di dimensioni limitate secondo gli standard in uso;



gazebo

- sia fissi che mobili, devono essere:
- struttura costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione.
- la struttura non può essere tamponata,(adducendo scuse climatiche) può essere invece realizzati nell'area di pertinenza di edifici residenziali;
- completamente aperti su tutti i lati;
- posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, al servizio della residenza;
- in struttura smontabile leggera, delle seguenti dimensioni:

- h. max esterna misurata nel punto di massima altezza della copertura m.3,00;
- superficie coperta max = mq 20,00
- sporgenza massima di 20 cm rispetto alla superficie coperta consentita;
- copertura con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli in tessuto o p.v.c. leggero, cannucciaia e tavolato;



i pergolati,



quali struttura di pertinenza di un edificio composta da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o altro materiale, tali da costituire una composizione a rete, per il sostegno di piante rampicanti;

i manufatti denominati “pergolati” posti in aderenza a pareti dell’edificio principale (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali) ed a servizio della residenza, con funzione di abbellimento degli edifici principali.

Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile leggera, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o pietra a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi

leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione.
La struttura non può essere tamponata, salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti; e non potrà essere coperta con materiali che non siano : piante ornamentali, viti o alberi da frutto ;





manufatti per la detenzione dei cani


E' considerato pertinenza il manufatto, posto esclusivamente su giardini privati, da utilizzare esclusivamente per il riparo del cane dal sole e dalle intemperie.

- superficie massima di 8,00 mq. (del recinto) , compresa la cuccia che deve essere di dimensioni proporzionate al cane;

La struttura non dovrà essere tamponata lateralmente e la copertura dovrà essere in materiale idoneo, trattato in maniera da ridurre l'impatto ambientale.








**plateatici e pavimentazioni
in legno e finto legno**



in pietra / porfido / cemento










panchine








fontane in pietra




fontane in ghisa



fontane in legno e pietra






altalene



OPERE SOGGETTE A COMUNICAZIONE

le tende da sole avvolgibili

prive di sostegni a palo di dimensioni ridotte, nel rispetto di eventuali criteri stabiliti dal comune per la loro installazione. E' richiesta, tuttavia, la denuncia di inizio di attività per l'installazione di tende da sole su edifici soggetti alla disciplina in materia di beni culturali ~~ovvero ricadenti negli insediamenti storici o in aree soggette a tutela del paesaggio;~~



gli accatastamenti di legna, legnaie


realizzati in adiacenza e/o aderenza degli edifici residenziali non eccedenti le esigenze ordinarie delle singole unità immobiliari;

- larghezza della pianta non superiore a 1 metri e lunghezza max. pari alla lunghezza del lato di appoggio dell'edificio diminuito di un metro (rientranza dell'accatastamento di legna 50 cm per lato) e altezza non superiore a 2,80 metri al colmo del tetto,
- è ammessa la sporgenza massima di 30 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
la struttura deve essere realizzata in legno.
- struttura leggera in legno, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;
- installazione, possibilmente, nei retro degli immobili.





i manufatti denominati “tunnel estensibili”, costituiti da struttura metallica estensibile e tamponamento in materiale plastico, sono considerati pertinenza solo ed esclusivamente in ragione della funzione che assolvono, che deve essere occasionale e limitata nel tempo. A nulla rileva il fatto che questi manufatti possono essere facilmente richiudibili con minimo ingombro. Devono essere installati in prossimità o in aderenza con l'edificio principale e, quando non utilizzati per assolvere alle funzioni occasionali e limitate nel tempo legate all'attività svolta nell'insediamento, questi tunnel estensibili devono essere richiusi e non devono presentarsi come manufatto con consistenza volumetrica.



serre da giardino

Fermo restando il limite volumetrico di cui all'art. 4, sono da considerarsi pertinenze, soggette al regime della S.C.I.A., i piccoli manufatti amovibili al servizio di fabbricati e delle aree verdi e/o cortilive, quali piccole serre di ferro e vetro, in struttura leggera ed opere assimilabili, con le seguenti limitazioni:



- superficie coperta max = 12,00 mq.
- altezza max esterna = 2,90 ml.

L'installazione di tali manufatti dovrà avvenire preferibilmente nel retro degli immobili.



recinzioni







le attrezzature e gli elementi di arredo

di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia.



Redatto da:

**Comune di Vallarsa Ufficio Tecnico
Alberto Manica**

